

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 20

presentata dal Consigliere regionale

CORRIAS

il 11 giugno 2024

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge risponde alla duplice finalità di differire il termine relativo all'elezione degli organi provinciali e delle Città metropolitane e di introdurre disposizioni transitorie in materia di riordino delle province a seguito della riforma introdotta con la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), in fase di completamento.

Il differimento del termine entro il quale indire le elezioni degli organi provinciali, fissato attualmente al 30 giugno 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2021, così come modificato dall'articolo 120, comma 1, lettera f, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, si rende necessario al fine di portare a compimento le procedure di definizione delle nuove circoscrizioni territoriali previste dalla legge regionale n. 7 del 2021 e dalle successive modifiche.

La presente proposta, inoltre, unitamente al differimento del termine delle elezioni degli enti di area vasta, contiene alcune norme transitorie che risultano funzionali al completamento del percorso di riforma delle province e delle città metropolitane della Sardegna. Alcune disposizioni, infatti, da un lato, regolano le procedure preparatorie per garantire la futura successione dei nuovi enti di area vasta a quelli preesistenti, con la previsione della nomina di nuovi Commissari straordinari, dall'altro assicurano la presenza di un Amministratore straordinario in ciascuna delle nuove circoscrizioni territoriali delineate dalla legge regionale n. 7 del 2021. Tali Amministratori, nelle more dell'elezione degli organi rappresentativi, hanno il compito di garantire adeguati servizi e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle Province come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un'unica tornata le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

3. Il sindaco del Comune di Cagliari, eletto nel turno elettorale del mese di giugno 2024, assume le funzioni di sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e di amministratore straordinario, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 2 del 2016, per la restante porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dal comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale n. 7 del 2021.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma

3, della legge regionale n. 7 del 2021; agli amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale; gli amministratori straordinari e l'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, sono nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), e ad essi è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. All'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, che resta in carica fino all'insediamento degli organi di governo dell'ente, e al sindaco metropolitano di Cagliari nell'esercizio delle funzioni di amministratore straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al sindaco e al consiglio metropolitano.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina un commissario straordinario per la soppressa Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna.

3. I commissari straordinari di cui al comma 2, nominati secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005, predispongono gli atti preparatori relativi alla successione:

- a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;
- b) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia di Nuoro come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;
- c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

4. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure preparatorie alla successione, ai commissari straordinari di cui al comma 2, è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2005; essi operano in raccordo tra loro, per le questioni che coinvolgono aspetti comuni e in raccordo con gli altri amministratori straordinari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 1.

5. La successione di cui al comma 3 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dai rispettivi subentri. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti preparatori di cui al comma 3 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dalla data delle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle Province e delle Città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla missione 20, programma 03, titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

